



**COMUNICATO UFFICIALE N. 206/L
DEL 29 APRILE 2016**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

206/400

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 361/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Aprile 2016:

Comunicato Ufficiale n. 361/A

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2016/2017, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2016/2017 che, alla data del 30 giugno 2016, avranno più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2016, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 2 febbraio 2016 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nella stagione sportiva 2015/2016 o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2013.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2016/2017 che, alla data del 30 giugno 2016, non avranno calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2016/2017 che, alla data del 30 giugno 2016, avranno due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2016, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 2 febbraio 2016 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2013.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2016/2017 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2016/2017, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2016/2017 i Campionati di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Divisione Unica che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2015/2016.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2016 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per i minorenni che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori minorenni cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che questi ultimi siano legalmente residenti in Italia, in quanto trasferiti con i genitori per ragioni non legate all'attività sportiva, ovvero siano nati in Italia, o ancora abbiano vissuto in Italia per un periodo ininterrotto, comprovato dall'adempimento dell'obbligo scolastico, di almeno 4 anni.

Il mantenimento della residenza legale in Italia da parte del minorenne e dei suoi genitori dovrà essere documentato dalla società professionistica titolare del tesseramento del Giovane di Serie all'inizio di ogni stagione sportiva e fino al momento del compimento del 18° anno di età o fino alla firma del primo contratto da professionista, se precedente, pena la revoca del tesseramento.

Le società che richiedono il primo tesseramento come Giovane di Serie di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. mai tesserati in precedenza sono disciplinarmente responsabili, ai sensi dell'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, della veridicità delle dichiarazioni riguardante l'assenza di precedenti tesseramenti dei medesimi.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2016/2017.

Publicato in Firenze il 29 Aprile 2016

**IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina**